

EDITORIALE DELLA REDAZIONE

La Corte costituzionale su Almasri: è obbligo costituzionale la cooperazione con la Corte penale internazionale

La Redazione, Ilaria Taccola

Dottorando di ricerca · Università della Campania Luigi Vanvitelli

IDENTIFICATIVO

Contributo n. 11901
ISSN 2421-7123

LICENZA

Accesso aperto · gli autori
conservano i propri diritti

STORIA EDITORIALE

Pubblicato il 28 luglio 2026
Contributo divulgativo

COME CITARE

LA REDAZIONE, ILARIA
TACCOLA, *La Corte
costituzionale su Almasri: è
obbligo costituzionale la
cooperazione con la Corte
penale internazionale*, in Riv.
Cammino Diritto, ISSN
2421-7123.

ABSTRACT

Con la sentenza n. 143, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

Per la Corte costituzionale la cooperazione con la Corte penale internazionale non costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del Governo, ma un obbligo della Repubblica che trova fondamento nello Statuto di Roma e negli articoli 11 e 117 della Costituzione.

La decisione interviene per quanto concerne il caso Almasri, su cui si erano state tentate vane interpretazioni secondo cui il Governo potesse esercitare un autonomo sindacato discrezionale sulle richieste provenienti dalla Corte penale dell'Aja. La Consulta afferma invece che la ricostruzione non trova alcun fondamento nel sistema delineato dallo Statuto di Roma e dalla stessa Costituzione. La cooperazione con la Corte penale internazionale non è una scelta politica contingente, ma un obbligo giuridico che discende dagli impegni assunti dalla Repubblica.

Nel caso della mancata consegna di Almasri alla Corte penale internazionale il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha usato una discrezionalità che era consentita dalla legge, che però è incostituzionale perché viola il principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra le istituzioni nazionali e il governo e la stessa Corte penale internazionale.

Con la sentenza n. 143, la Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

Ecco il comunicato:

"Con la sentenza numero 143, depositata oggi, la Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti. La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che «Al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione». Nell'accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l'attuale meccanismo non sconfigge il rischio del protrarsi dell'inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d'appello di Roma e attribuisce al Ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l'esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego [...] in termini altrettanto immediati». Il

sistema delineato dalla legge «mina in radice l'adeguatezza delle procedure interne, in un ambito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari». La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria. La Corte puntualizza che «All'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego» in quelle che si configurano come «ipotesi eccezionali» e interferiscono con «i principi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)». La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l'obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati"